



**REPUBBLICA ITALIANA**  
**IN NOME DEL POPOLO ITALIANO**  
**TRIBUNALE ORDINARIO di NOVARA**

Sezione civile

Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Annalisa Boido,  
ha pronunciato la seguente

**SENTENZA**

nella causa civile iscritta al n. r.g. **1272/2019** promossa da:

**CARLO GAVINELLI** (C.F. GVNCR67L08A752T), con il patrocinio dell'avv. COLOMBO GABRIELE e dell'avv. PIANTANIDA MATTIA LUDOVICO, elettivamente domiciliato presso lo studio dei difensori in Ferno (VA), P.zza S. Martino n. 8

**ATTORE**

contro

**ENTE DI GESTIONE DELLE AREE PROTETTE DEL TICINO E DEL LAGO MAGGIORE** (C.F. 94000090038), in persona del legale rappresentante *pro tempore*, con il patrocinio dell'avv. CLAUDIO BOSSI, elettivamente domiciliato presso il difensore in Novara, Via F.lli Rosselli n. 13

**CONVENUTO**

**Oggetto: proprietà – servitù di uso pubblico**

**Conclusioni delle parti**

**Per parte attrice (come da foglio di pc depositato in data 26.6.2023)**

*“Voglia l'Ill.mo Giudice adito, contrariis rejectis, così giudicare:*

*nel merito, in via principale:*

*- dichiarare l'inesistenza di qualsivoglia servitù ovvero di altro diritto reale e/o di qualsivoglia diritto di qualsivoglia specie e natura e/o di qualsivoglia titolo in favore del convenuto Ente di Gestione delle Aree Protette del Ticino e del Lago Maggiore e/o di altri soggetti pubblici o privati e/o Enti sui terreni di proprietà dell'attore,*

*contestualmente ordinare la cessazione di qualsivoglia turbativa al legittimo esercizio del diritto di proprietà dell'attore ed ordinare la demolizione, a cura e spese dell'Ente di Gestione delle Aree Protette del Ticino e del Lago Maggiore, delle piste ciclopedonali illecitamente realizzate ed il relativo ripristino dell'area di proprietà dell'attore;*

*- condannare, altresì, il convenuto al risarcimento di tutti i danni subiti, che si quantificano, per le ragioni di cui in narrativa dell'Atto di Citazione introduttivo della causa, per la compressione del proprio diritto di proprietà, in un importo da determinarsi da parte del Giudice in via equitativa ex art.1226 c.c. oltre che per le conseguenti perdite in capo all'attività economica del Sig. Carlo Gavinelli, in un importo coincidente ad una somma di denaro pari ai mancati guadagni della sua impresa individuale per l'intero periodo di interesse o comunque ad un importo da determinarsi da parte del Giudice in via equitativa ex art.1226 c.c.*

*Nel merito, in via subordinata:*

*- dichiarare l'inesistenza di qualsivoglia servitù ovvero di altro diritto reale e/o di qualsivoglia diritto di qualsivoglia specie e natura e/o di qualsivoglia titolo in favore dell'Ente di Gestione delle Aree Protette del Ticino e del Lago Maggiore e/o di altri soggetti pubblici o privati e/o Enti sui terreni di proprietà dell'attore,*

*contestualmente ordinare la cessazione di qualsivoglia turbativa al legittimo esercizio del diritto di proprietà da parte dell'attore ed ordinare la demolizione, a cura e spese dell'Ente di Gestione delle Aree Protette del Ticino e del Lago Maggiore, delle piste ciclopedonali illecitamente realizzate ed il relativo ripristino dell'area di proprietà dell'attore;*

*- condannare, altresì, il convenuto al risarcimento del danno, da quantificarsi in via equitativa ex art. 1226 c.c.*

*In ogni caso, con vittoria di spese ed onorari di causa”*

**Per parte convenuta (come da foglio di pc depositato in data 10.7.2023)**

*“Ogni contraria domanda, eccezione, deduzione reiecta.*

*Respingere tutte le domande ex adverso spiegate sia in via principale sia in via subordinata, in quanto infondate in fatto ed in diritto per i motivi tutti dedotti in atti, anche all'esito dell'attività istruttoria condotta.*

*In ogni caso: con vittoria di spese e competenze di causa oltre rimborso forfettario (15%), cpa e iva se dovute come per legge”.*

\*\*\*

### **Motivi in fatto e in diritto della decisione**

Con atto di citazione regolarmente notificato e depositato nella Cancelleria di questo Tribunale in data 7.5.2019, Carlo Gavinelli ha convenuto in giudizio l'Ente di Gestione delle Aree Protette del Ticino e del Lago Maggiore, avente sede a Cameri, esponendo: di essere proprietario di fondi, meglio indicati nell'atto, nel Comune di Bellinzago Novarese; che su tali fondi è stata tracciata e resa fruibile a terzi una pista ciclopedonale che li attraversa, senza che

sia mai stata concessa dall'attore la relativa autorizzazione ad alcun soggetto, istituzione o ente e senza che sia mai stato stipulato accordo o concessione che legittimi l'utilizzo dei fondi attorei per tale utilizzo (mentre l'attore ha precisato di non opporsi al passaggio dei mezzi di emergenza o deputati a controllo del territorio e manutenzioni delle linee elettriche); di avere chiesto più volte delucidazioni al Comune di Bellinzago Novarese ed al convenuto Ente di Gestione delle Aree Protette del Ticino e del Lago Maggiore su chi avesse tracciato il sentiero ciclopedonale, senza riscontro; di avere proposto denunce ed esposti per le occupazioni ritenute abusive, sin dal 2000, e di avere diffidato, senza esito, i competenti enti a cessare ogni turbativa al godimento da parte di esso attore dei terreni in questione.

Ritenuto di poter individuare l'autore del percorso ciclopedonale nell'Ente qui convenuto, sulla base delle risposte ricevute dal Comune di Bellinzago Novarese alle interlocuzioni avviate con tale ente e sulla base di talune dichiarazioni rilasciate dal Presidente dell'Ente Parco in un articolo di stampa, a commento di una pregressa vicenda giudiziaria avente ad oggetto l'annullamento da parte del giudice di pace di sanzioni amministrative comminate all'attore per l'apposizione di cartelli a tutela della sua proprietà, e ritenuto che dal suddetto carteggio si evinca anche prova dell'assenza di autorizzazioni a sostegno della realizzazione del percorso ciclopedonale, l'attore ha agito in questa sede al fine di veder accertare l'inesistenza di servitù o di altri diritti a fondamento dell'utilizzo dei fondi di sua proprietà per il passaggio ciclopedonale e al fine di ottenere il risarcimento dei danni derivati dal pregiudizio al suo diritto di proprietà e dalla diminuzione dei guadagni dell'impresa agricola esercitata sui fondi, in conseguenza dell'interferenza e del disturbo determinati dal passaggio di terzi sulla pista ciclopedonale.

Si è costituito in giudizio l'Ente di Gestione delle Aree Protette del Ticino e del Lago Maggiore, resistendo alle pretese attoree. L'Ente ha opposto che l'itinerario "Bellinzago – Parco del Ticino", ed in particolar modo le strade sterrate che lo compongono, esistono da sempre e da sempre sono utilizzate dagli utenti per raggiungere il fiume e per attraversare il Parco del Ticino; che il tracciato di cui si discute è inserito in un piano di settore della viabilità ciclabile, elaborato nel settembre 1989, approvato dalla Regione Piemonte con deliberazione del 22/12/1990; che già in data 28/09/1989 il Comune di Bellinzago aveva vietato il transito dei veicoli motorizzati con esclusione dei mezzi autorizzati nel tratto in essa ordinanza indicato e in data 01/06/1998 il medesimo Ente ha emesso ulteriore provvedimento con il quale ha disciplinato la circolazione con mezzi a motore nelle aree in questione al dichiarato fine di "*ridurre l'eccessiva circolazione dei mezzi motorizzati su strade non idonee per larghezza e conformazione morfologica ad un intenso traffico motorizzato*", in attuazione di quanto previsto dalla Legge Regionale n. 19 del 30/03/1992 intitolata "Norme per l'utilizzo e la fruizione del Parco naturale della Valle del Ticino"; che in attuazione di quanto previsto da l. r. n. 33/1990, intitolata "Interventi per la promozione della bicicletta come mezzo di trasporto, attraverso la realizzazione di una rete di piste ciclabili e di percorsi che agevolino il traffico ciclistico", art. 4 "Programma Piste Ciclabili", con deliberazione del 27/07/2015 n. 22-1903 la Giunta Regionale ha approvato il documento "progetto di rete ciclabile di interesse regionale" ai sensi della L.R. n. 33/1990, il quale contiene anche la "Via del Ticino e Lago Maggiore" che si dirama all'interno del Parco e "*prosegue poi lungo la sponda*

*del fiume Ticino per ricongiungersi con il Canale Cavour e la Via del Mare in Provincia di Novara*"; di avere inoltrato al Comune di Bellinzago in data 25/06/2018 missiva al fine di richiedere che venisse data attuazione a tale deliberazione, anche in ragione delle condotte tenute nei mesi antecedenti da alcuni proprietari che avevano impropriamente bloccato i percorsi ciclopedonali, creando disagio e pericolo per gli utenti.

L'Ente convenuto ha, poi, contestato la richiesta risarcitoria, per mancanza di prova sia quanto al nesso causale fra gli asseriti danni e la realizzazione del percorso ciclopedonale, sia in ordine alla stessa quantificazione degli stessi, non liquidabili equitativamente in assenza dei presupposti di cui all'art. 1226 c.c.

Depositata dalle parti le memorie di cui all'art. 183, co. 6 c.p.c., la causa è stata istruita mediante escussione dei testi indicati dalle parti sui capitoli indicati dall'attore nella propria seconda memoria istruttoria.

All'udienza dell'11.7.2023 le parti hanno precisato le conclusioni e la causa è stata trattenuta in decisione.

\*\*\*

L'attore agisce nel presente giudizio con azione qualificata come *negatoria servitutis*, a norma dell'art. 949 c.p.c., al fine di far accertare "*l'inesistenza di qualsivoglia servitù ovvero di altro diritto reale e/o di qualsivoglia diritto di qualsivoglia specie e natura e/o di qualsivoglia titolo in favore del convenuto Ente di Gestione delle Aree Protette del Ticino e del Lago Maggiore e/o di altri soggetti pubblici o privati e/o Enti sui terreni di proprietà dell'attore*", lamentando l'illegittima realizzazione, che addebita all'Ente convenuto, di un percorso ciclopedonale sui terreni di cui è proprietario.

La prova della titolarità del diritto di proprietà in capo all'attore dei fondi indicati nell'atto di citazione è incontestata e tanto è sufficiente, ai fini dell'esercizio dell'azione. Poiché, infatti, la titolarità del bene si pone come requisito di legittimazione attiva dell'azione *negatoria servitutis* e non come oggetto della controversia, la parte che agisce non ha l'onere di fornire, come nell'azione di rivendica, la prova rigorosa della proprietà - neppure per aver chiesto la cessazione della situazione antiggiuridica posta in essere dall'altra parte - essendo sufficiente la dimostrazione, con ogni mezzo ed anche in via presuntiva, di possedere il fondo in forza di un titolo valido. L'attore in *negatoria*, infatti, non mira all'accertamento dell'esistenza della titolarità della proprietà, ma a chiedere la cessazione dell'attività lesiva da parte del convenuto su cui incombe l'onere di provare l'esistenza del diritto di compiere detta attività (Cass., n.26321/2023; n. 24028/2004).

Va precisato che alcuna pronuncia potrà essere resa nei confronti "*di altri soggetti pubblici e privati*" diversi dall'Ente convenuto, non meglio individuati e comunque non presenti nel presente giudizio, e che, quanto al richiesto accertamento della inesistenza di "altro diritto reale", rispetto alla servitù, nonché "di qualsivoglia diritto di qualsivoglia specie e natura", l'azione non si qualifica come *negatoria servitutis*, ma come mera azione di accertamento

negativo rispetto a eventuali titoli, diversi dalla servitù di uso pubblico, peraltro mai avanzati, neppure nel presente giudizio, dalla parte convenuta.

Giova, altresì, puntualizzare che parte attrice ha genericamente contestato la realizzazione da parte dell'Ente convenuto di un tracciato ciclopedonale attraverso le sue proprietà, ma non lo ha in alcun modo identificato né ha fornito una mappa da cui identificare i terreni di sua proprietà, all'interno dell'Ente Parco. Pertanto, non emerge quale tratto dei percorsi ciclabili di cui alla piantina allegata da parte attrice alla citazione quale proprio doc. 12 - recante l'"Inquadramento delle aree protette" e, fra l'altro, l'indicazione dei vari percorsi viabili all'interno delle stesse, dalle ferrovie e strade statali e provinciali ai percorsi ancora necessitanti di completamento e piste secondarie - esattamente sia quello che attraversa le proprietà attoree.

Parte convenuta, peraltro, non ha contestato che vi siano percorsi ciclopedonali – nel senso di percorsi fruiti dalla collettività per il passaggio senza mezzi motorizzati, a piedi e in bicicletta - che attraversano i fondi indicati da parte attrice nell'atto di citazione, né ha contestato, come meglio si dirà, la riferibilità a sé dell'utilizzo di tali percorsi, inseriti, appunto, nelle proprie mappe, al fine di far transitare la viabilità ciclopedonale.

La domanda, pertanto, può intendersi come riferita a tutti i tracciati ciclopedonali, compresi nel perimetro dell'Ente convenuto, che attraversano i fondi attorei.

L'attore lamenta che gli stessi, in epoca e circostanze che non ha precisato, siano stati realizzati sulla sua proprietà dall'Ente convenuto senza titolo autorizzativo, amministrativo o contrattuale e contesta, pertanto, il diritto dell'Ente a utilizzare i fondi di sua proprietà per il passaggio ciclopedonale all'interno del parco.

E' pacifica fra le parti la proprietà privata del sedime su cui insiste il percorso ciclopedonale in questione. Si tratta, dunque, di stabilire se sussista in capo all'Ente un diritto all'uso pubblico del tracciato, in particolare al fine di far transitare indistintamente membri della collettività con mezzi ciclabili (posto che il percorso è chiuso al traffico veicolare e che l'attore dichiaratamente non si oppone al transito dei mezzi per le emergenze o per esigenze di manutenzione).

Richiamato l'univoco orientamento secondo cui nelle controversie aventi ad oggetto il riconoscimento del diritto di uso pubblico su una strada privata sussiste la giurisdizione del giudice ordinario, giacché esse investono l'accertamento dell'esistenza e dell'estensione di diritti soggettivi, dei privati o della Pubblica Amministrazione (da ultimo TAR Firenze, n. 429/2023; TAR Bari, n. 397/2023; TAR Catania, n. 415/2021), viene qui in considerazione l'ulteriore consolidato orientamento della giurisprudenza secondo cui l'uso pubblico di una strada postula tre concorrenti elementi - ossia l'esercizio del passaggio e del transito *iure servitutis publicae* da parte di una moltitudine indistinta di persone, qualificate dall'appartenenza ad un ambito territoriale, la concreta idoneità della strada a soddisfare, anche per il collegamento con la via pubblica, le esigenze di carattere generale e pubblico e un titolo valido a sorreggere l'affermazione del diritto di uso pubblico, quale la protrazione

dell'uso da tempo immemorabile (TAR Catanzaro, n. 581/2023; [TAR Napoli, n. 5139/2022](#); TAR Milano, n.1530/2019).

E', dunque, necessario che emergano l'uso della strada da parte di soggetti qualificabili non *uti singuli*, ossia quali soggetti che si trovano in una posizione qualificata rispetto al bene che si pretende gravato, ma *uti cives*, in modo indifferenziato, quali titolari di un pubblico interesse di carattere generale (Cass., n. 6924/2001; n. 1205/1999; n. 5312/1998; TAR Cagliari, n.705/2020; TAR Bari, n. 1570/2020), nonché l'idoneità della strada a servire quale collegamento fra luoghi pubblici.

E', inoltre, necessaria l'esistenza di un titolo a fondamento del diritto di uso pubblico del bene. Esso, infatti, *“non può sorgere per meri fatti concludenti, ma presuppone un titolo idoneo a detto scopo. In particolare, laddove, come nel presente giudizio, la proprietà del sedime stradale non appartenga ad un soggetto pubblico, bensì ad un privato, la prova dell'esistenza di una servitù di uso pubblico non può discendere da semplici presunzioni o dal mero uso pubblico di fatto della strada, ma necessariamente presuppone un atto pubblico o privato, quali un provvedimento amministrativo, una convenzione fra proprietario ed Amministrazione o un testamento (cfr. Cons. Stato, n. 4791/2017; n. 713/2017). Dunque, affinché una strada privata possa essere considerata di uso pubblico, non basta che essa possa servire da collegamento con una via pubblica e sia adibita al transito di persone diverse dal proprietario”* (cfr.: Cons. Stato, Sez. II, 12.5.2020, n. 2992; sostanzialmente in termini, anche Cons. Stato, Sez. II, 18.5.2020, n. 3158).

Secondo costante giurisprudenza amministrativa, ciò non significa che non abbia rilevanza l'utilizzo di fatto della strada da parte della collettività, dal momento che la giurisprudenza annovera costantemente, fra i titoli costitutivi del diritto all'uso pubblico, il protrarsi dell'utilizzo della via da parte di un numero indeterminato di persone da tempo immemore (cfr. Cons. Stato, n. 2269/2014, n. 4952/2013).

Secondo tale indirizzo, il concetto di “uso da tempo immemore” è sovrapponibile all'utilizzo “da sempre”: mentre ai fini dell'usucapione è necessario l'accertamento dell'utilizzo per il periodo limitato, necessario ma anche sufficiente, del ventennio antecedente alla domanda, dal che discende l'onere di chi intenda valersi dell'istituto di dare prova del momento esatto in cui il possesso è iniziato al fine della verifica del requisito, nel caso dell'immemorabile deve risultare che, per quanto ricostruibile a memoria d'uomo e in base ai documenti disponibili, non sia più individuabile un momento preciso in cui il bene sia diventato di uso pubblico, non risultando un tempo, seppur risalente, in cui il bene sia stato usato in modo esclusivamente privato.

E' necessario, inoltre, che l'immemorabile uso pubblico sia contrassegnato da una connotazione soggettiva dello stesso, costituita dalla convinzione di esercitare il diritto d'uso della strada, la cui sussistenza si ricava dalle caratteristiche della situazione dei luoghi, tali da non distinguere la strada in questione da una qualsiasi altra strada (Cons. Stato, n. 2708/2016; n. 6197/2014; n. 6712/2011).

Anche la giurisprudenza ordinaria ha riconosciuto l'istituto della *dicatio ad patriam*, quale modo di costituzione di una servitù pubblica, postulante un comportamento del proprietario

che, seppur non intenzionalmente diretto a dar vita al diritto di uso pubblico, metta volontariamente, con carattere di continuità, un proprio bene a disposizione della collettività, assoggettandolo al relativo uso (Cass., n. 4207/2012, con riferimento a servitù di transito su strada privata; n. 3742/2007; n. 3075/2006).

Va, ancora, rilevato che l'elemento della mancata iscrizione nell'elenco delle strade vicinali, enfatizzato da attore, non è dirimente. Infatti l'iscrizione di una strada nell'elenco delle vie pubbliche o gravate da uso pubblico riveste funzione puramente dichiarativa, e non costitutiva, della pretesa del Comune (Cons. Stato, n. 4141/2017; n. 8624/2010). Come, dunque, l'inserimento in tali elenchi pone una semplice presunzione di pubblicità dell'uso, superabile con la prova contraria della natura della strada e dell'inesistenza di un diritto di godimento da parte della collettività, così il mancato inserimento non osta all'accertamento dell'esistenza di una servitù di uso pubblico.

In tale ultimo caso, la verifica dell'esistenza della servitù pubblica di passaggio deve essere effettuata in base al generale principio previsto dall'art. 2697 del codice civile, secondo cui l'onere della prova di questa limitazione del diritto dominicale incombe in capo a chi ne afferma la sussistenza.

Tutto ciò premesso, venendo all'esame della concreta vicenda si osserva quanto segue.

Pacifica l'inesistenza di convenzioni con l'attore (che quest'ultimo, come confermato anche dall'istruttoria, si è sempre rifiutato di sottoscrivere, a differenza di altri proprietari posti nella sua stessa posizione), dall'istruttoria svolta e dalla documentazione in atti non è emersa l'esistenza di alcun atto amministrativo legittimante per titolo provvedimentale, e dunque per esercizio di potere d'imperio da parte della pubblica amministrazione, l'utilizzo del tracciato come percorso pubblico ciclopedonale nella parte che interseca la proprietà attorea. Tutti i provvedimenti prodotti da parte convenuta, sia facenti capo all'Ente medesimo (il Piano d'area del 1985, adottato in attuazione delle previsioni della l. Regionale n. 53 del 21/08/1978 istitutiva del Parco naturale della Valle del Ticino, nonché il Piano di settore della viabilità ciclabile del 1990), sia adottati dalla Regione Piemonte (deliberazione del 22\12\1990 Regione Piemonte; deliberazione del 27/07/2015 n. 22-1903 Giunta Regionale) – hanno natura programmatica e, appunto, pianificatoria. Essi, pertanto, sono idonei a istituire vincoli nella destinazione e nell'utilizzo delle aree ivi comprese, ma non a costituire specifico titolo di asservimento all'uso pubblico di strade eventualmente private ricomprese nel Parco

Sostiene, tuttavia, l'Ente che l'itinerario ciclabile "Bellinzago – Parco del Ticino" e le strade sterrate che lo compongono esistano da sempre e da sempre siano utilizzate dagli utenti per raggiungere il fiume ed attraversare il Parco del Ticino, facendo dunque riferimento, quale titolo costitutivo della servitù di uso pubblico che rivendica, all'esistenza e all'utilizzo del percorso in questione da tempo immemorabile.

La difesa è fondata.

Sebbene parte attrice si dolga, come detto, dell'avvenuta realizzazione da parte dell'Ente convenuto del percorso ciclopedonale attraverso i terreni di sua proprietà, risulta, in realtà, dagli stessi documenti attorei (cfr. in particolare le istanze, gli esposti e le denunce indirizzate

nel tempo a vari soggetti, prodotte da parte attrice quale doc. 3) che le doglianze della parte siano ricollegate non tanto al tracciamento del suddetto percorso ciclopedonale, ma a un intervento che l'Ente convenuto avrebbe preteso di attuare su percorso già esistente, intorno alla fine del 1999, procedendo a spianamento mediante ruspe e al consolidamento mediante versamento e battitura di ghiaia. Intervento che, peraltro, già secondo quanto riferito dall'attore medesimo nella denuncia del 12.9.2000, ebbe solo un principio di attuazione, poiché egli, avvedutosi dell'iniziativa assunta dall'Ente, ne impedì la prosecuzione.

Nella menzionata denuncia del 12.9.2000, è sempre lo stesso attore a riferire di non essersi opposto, come già il padre precedente proprietario dei fondi, al passaggio pedonale né successivamente al passaggio ciclabile, dopo quella che l'attore ivi indicava come "l'apertura del percorso ciclabile", attribuendola all'Ente Parco del Ticino e collocandola circa una decina di anni prima, dunque intorno al 1990.

La documentazione prodotta dall'Ente convenuto, che non ha discusso che gli interventi di realizzazione del percorso ciclopedonale del Parco del Ticino siano a sé riconducibili, conferma, nella sostanza, quanto sopra.

Parte convenuta ha prodotto un "Verbale di deliberazione del Consiglio di Amministrazione" dell'Ente, datato 10\11\1988, al fine di dimostrare la preesistenza del tracciato per cui è causa a tale data (doc. 2), nonché l'approvazione, nell'aprile 1990, da parte dell'Ente approvava del piano di settore della viabilità ciclabile, elaborato nel settembre 1989 e munito di parere favorevole dalla Regione Piemonte con deliberazione del 22\12\1990, nel quale veniva nuovamente evidenziato il tracciato di cui si discute.

Va detto che non è agevole ricavare dalle mappe allegate che i percorsi esistenti, secondo quanto dalle stesse risultanti, siano proprio quelli insistenti sui terreni attorei. E' altresì vero, però, che l'attore non ha specificamente contestato l'allegazione, come sarebbe stato suo onere, né ha contestato che l'evidenziazione a pag. 6 del doc. n. 2 di parte convenuta riguardi percorso differente da quelli di cui qui si discute; né può obliterarsi che la difficoltà deriva a monte dall'imprecisione attorea nell'identificare i terreni di sua proprietà solo tramite i riferimenti catastali, e non tramite una mappa che consenta di comprenderne l'esatta collocazione. Né l'attore ha contestato che lo specifico tratto di pista ciclabile, descritto a p. 8 del piano di settore della viabilità ciclabile, su menzionato, comprenda le porzioni di pista ciclabile che attraversano i fondi di sua proprietà e oggetto del presente giudizio.

Nella relazione tecnica allegata al su menzionato Piano di settore della viabilità ciclabile si legge (p. 2) che la progettazione della pista ciclabile è stata basata su una serie di criteri, di cui il primo è dato dall'utilizzo di strade e percorsi preesistenti.

Da tale documento si trae conferma sia della creazione a cura dell'Ente convenuto intorno al 1990, come ricordato dall'attore medesimo, di un percorso cicloturistico, caratterizzato da strade motorizzate, perpendicolari al fiume, per la penetrazione nel parco, e di strade destinate alla fruizione unicamente pedonale e ciclabile, salvo quella agricola e delle proprietà, per l'attraverso del parco da nord a sud parallelamente al fiume, con interventi di sistemazione del



fondo volti a consentire la maggiore fruibilità ai ciclisti e appassionati di footing – cfr. pp. 2 e 3 - ma anche della preesistenza del tracciato su cui la pista è stata progettata.

L'istruttoria testimoniale ha ulteriormente chiarito che, al momento della realizzazione del percorso ciclopedonale, era già tracciato quello che è stato definito “un sentiero” e che l'intervento di realizzazione da parte dell'Ente Parco di tale percorso, nel suo complesso, è consistito non nel tracciamento, ma nella sistemazione di tale sentiero. In particolare, i testi hanno chiarito che esso è stato allargato, allo scopo di renderlo carrabile nelle due direzioni (anche se la circolazione è limitata ai mezzi autorizzati) e che ne è stato sistemato il fondo, mediante battitura e asfaltatura con un materiale particolare (come previsto nel piano sopra menzionato).

Il teste Carlo Torriani, indicato da parte attrice, ha riferito, rispetto alla pista ciclabile in questione: *“è una strada carrabile, prima era un sentiero, poi è stata trasformata in ciclabile dall'Ente Parco del Ticino; preciso che intendo carrabile nel senso che tutti i mezzi dell'Ente Parco possono passarvi per esigenze di servizio; inoltre, si tratta di strada privata, chi appunto ha diritto di transitare – i proprietari dei terreni agricoli frontisti – passano anch'essi con i mezzi ... il sentiero preesistente è stato allargato strappando le radici degli alberi; il sentiero preesistente era largo circa un metro, la strada attuale è larga circa 4-5 metri. Il sentiero era utilizzato da cacciatori e pescatori che avevano diritto di passaggio; a piedi era aperto a tutti, il passaggio sulla sponda del fiume è sempre garantito. Il sentiero, in precedenza, per la sua conformazione non consentiva il passaggio ai mezzi meccanizzati”*.

Il teste Benedetto Franchina, già Direttore dell'Ente di gestione delle aree protette del Ticino dal 1997 al 2019, ha riferito: *“Confermo che il tratto di pista ciclabile che insiste sui terreni di cui ai capitoli è stato realizzato dopo che sono arrivato io a dirigere l'Ente; un diverso tratto della rete ciclabile era già esistente prima che arrivassi io. Preciso che più che realizzata, dovrebbe dirsi che la pista ciclabile è stata sistemata, perché la stessa, da normativa vigente, veniva realizzata su strade preesistenti. Per quanto a mia conoscenza, nel tratto di cui ai capitoli c'era un sentiero che veniva transitato a piedi e in bicicletta, e motorino. La sistemazione della ciclabile consisteva nella sistemazione del fondo, quindi scarificazione e posizionamento del fondo, nel tratto di specie in stabilizzato (in altri tratti è stato posizionato in uno speciale asfalto a freddo), e nell'allargamento in misura tale da consentire il passaggio di una macchina (la carreggiata è unica), come da normativa regionale; la viabilità sulla ciclabile è stata poi regolata con i Comuni interessati, nel senso che era ed è consentito il passaggio alle bici e ai soli veicoli di soccorso o delle Forze dell'Ordine e a quelli dei frontisti. Preciso che per questa ragione l'Ente parla di percorso ciclabile, e non di pista ciclabile; sul percorso ciclabile le macchine di regola non passano, salvo autorizzati”*.

Il teste Picchianti, dipendente in pensione dell'Ente convenuto, ha confermato sia l'esistenza *“prima del 2000”* (dunque, prima degli interventi di sistemazione di cui si discute) *“di una strada fra il cascione Provasin e la proprietà Torriani; a mio ricordo c'è sempre stata”*; sia, nella *“parte del percorso posta al confine fra il Comune di Cameri e il Comune di Bellinzago”*, di un sentiero (*“si tratta una zona di erosione del fiume, dove il percorso preesistente alla sistemazione da parte dell'Ente Parco subiva una sorta di strozzatura. La vigilanza del Parco passava di lì anche se*

*in modo disagiata; mi è stato riferito che in passato i Guardia parco passavano con i ciclomotori, per andare da Cameri a Bellinzago. Prima della sistemazione si trattava di un sentiero, su cui non era impossibile passare, ma era disagiata; quando si è provveduto alla sistemazione, io stesso ho aiutato a tagliare della vegetazione per consentire il passaggio dei mezzi operativi per la realizzazione della strada. ADR preciso che lavoro per l'Ente parco dal 1980, all'inizio facevo il tecnico; non ho memoria di essere passato, personalmente, attraverso il percorso in questione, ma ribadisco che i colleghi mi hanno riferito che passavano con il ciclomotore per andare da Cameri a Bellinzago, mi risulta dunque che il passaggio sia sempre stato aperto; io ho visto lo stato dei luoghi al momento della sistemazione della strada, confermo che era preesistente un sentiero, che è stato allargato mediante il taglio di vegetazione e poi è stato sistemato. Mi riferisco alla parte di percorso in corrispondenza della proprietà Torriani").*

A fronte di tali precise risultanze, risultanti da dichiarazioni di soggetti che, seppur professionalmente legati, in passato, all'Ente convenuto, e perciò particolarmente qualificati, non hanno alcun rapporto attuale con lo stesso, appare meno rilevante quanto riferito dal teste Giorgio Resta e Vittorio Sola. Infatti, oltre a essere le dichiarazioni di tali testi riferite a un certo tratto soltanto, ossia quello compreso fra il Cascinone Provasin e la c.d. Quercia di Cameri, di cui l'attore non ha precisato se sia compreso nei propri terreni, soprattutto esse sono in contrasto fra loro (Resta: *"Non c'era una strada, era un viottolo, nel senso che se sul greto del fiume capitava che transitassero dei pescatori a breve distanza l'uno dall'altro si lasciava una traccia, altrimenti non c'era nessun passaggio"*; Sola: *"Non mi risulta che ci fosse una strada che collegava, prima dell'anno 2000, il Cascinone Povasin alla Quercia di Cameri. C'era solo un pezzo di strada che dal Cascinone arrivava fino al bosco"*) e con quanto riferito da Picchianti, che, invece, ha ricordato l'esistenza della strada in tale tratto.

Il teste Franchina ha poi confermato che *"il sentiero preesistente, e la ciclabile ora, collegano il Comune di Cameri e il Comune di Bellinzago nel tratto indicato"* e ha altresì precisato che, in realtà, *"non è stata realizzata la pista ciclabile sui terreni del sig. Gavinelli, perché lo stesso si è opposto; è stata realizzata a monte e a valle, mentre sui terreni è rimasto il sentiero preesistente; c'è stato un ulteriore problema con il Gavinelli, in relazione a un ulteriore tratto della pista, che però non so se insistesse su proprietà dello stesso; anche in tale diverso tratto la pista ciclabile è stata in seguito fatta passare a fianco, su terreno demaniale"*. Il teste ha aggiunto: *"Confermo che in alcune occasioni sono stati stipulati accordi con i proprietari per l'utilizzo delle strade preesistenti al fine della realizzazione come ciclabile. Preciso che la rete ciclabile compresa nel territorio di gestione dell'Ente Parco è molto ampia; in alcuni casi la strada preesistente interpoderale è stata dichiarata vicinale (ma non è il caso del tratto di cui stiamo parlando, insistente sui terreni del Gavinelli); in altri casi sono stati stipulati accordi con i proprietari per l'utilizzo della strada privata per la sistemazione del percorso ciclabile. La Convenzione non è stata stipulata con il Gavinelli perché lo stesso non ha acconsentito. Sui terreni del Gavinelli, pertanto, è rimasta la strada preesistente, non mantenuta dall'Ente Parco, nelle condizioni in cui era. L'Ente ha in seguito cercato di superare questo tipo di situazioni, avendo necessità di realizzare una rete ciclabile uniforme, dove fosse ugualmente consentito il passaggio in sicurezza, intervenendo presso i Comuni perché l'intera rete viaria che costituisce la ciclabile fosse dichiarata strada vicinale"*, il che, come detto, non è ad oggi avvenuto.

Dalla complessiva considerazione degli elementi indicati emerge, dunque, che l'Ente convenuto non ha realizzato, sui fondi di proprietà dell'attore, alcuna pista ciclabile, ponendo in essere le relative opere, né vi è su tali fondi alcunché da ripristinare.

Semmai l'Ente di Gestione del Parco ha avviato, a partire dagli anni intorno al 1990, l'attività di realizzazione di un percorso ciclopedonale, avvalendosi del tracciato preesistente, in alcuni punti avente già le dimensioni di una strada, in altri, sulla sponda del fiume, avente le caratteristiche più di un sentiero, attività che si è attuata a più riprese nel corso del tempo e che solo alla fine degli anni '90 è arrivata a interessare l'area in cui vi sono i terreni dell'attore. Ciò spiega perché l'attore abbia riferito, nella denuncia del 12.9.2000, già menzionata, di non avere fino ad allora ostacolato, come il padre prima di lui, il passaggio pedonale e neanche quello dei ciclisti, dopo la realizzazione della pista ciclabile avvenuta circa dieci anni prima: il piano di realizzazione del percorso ciclabile, infatti, era stato avviato, ma fino a quel momento aveva avuto solo parziale attuazione, in zone del Parco diverse da quelle in cui si trovano i fondi dell'attore. L'incremento nel passaggio di ciclisti nei propri terreni, che l'attore aveva registrato, dunque, era stato ritenuto tollerabile dal padre dell'attore prima e poi dall'attore medesimo, in quanto evidentemente ancora contenuto, e non aveva determinato reazioni.

Tra la fine degli anni '90 e il 2000, l'opera di realizzazione del percorso proseguì e arrivò a interessare direttamente i fondi dell'attore, il quale non diede il proprio assenso alla sistemazione della pista, che, dunque, rimase così com'era in precedenza. Ciò che venne a mutare, in quel frangente, pertanto, non fu lo stato dei luoghi all'interno dei fondi attorei, ma il contesto in cui gli stessi si trovarono a essere inseriti: poiché il sentiero era stato sistemato a monte e a valle dei fondi attorei, la porzione che attraversa i terreni dell'attore, sebbene rimasta sostanzialmente identica nel suo stato di fatto, si trova però, da allora, a fare parte di un percorso più ampio, che si sviluppa nell'intera area del Parco del Ticino e che, nel tempo, è venuto a essere a propria volta inserito in un percorso regionale (cfr. doc. 7 di parte convenuta – Delibera Reg. Piemonte del 27.7.2015), così divenendo, proprio perché nel suo complesso migliorato e facente parte di una rete interamente collegata, maggiormente fruibile a scopo sportivo e turistico.

E' ragionevole ritenere che ciò abbia determinato un sensibile incremento nel flusso del passaggio degli utenti sul percorso e di conseguenza, fra l'altro, sui fondi dell'attore e in effetti, a ben vedere, è di questo che l'attore ha lamentato negli esposti e nelle denunce proposte nel tempo, a partire dal 2000.

Alla luce di quanto sopra, tuttavia, si ritiene che l'Ente convenuto abbia provato l'esistenza del tracciato e il suo utilizzo pubblico, con mezzi diversi dalle auto, da tempo antecedente all'inizio della pista ciclabile, di cui non risulta una data iniziale o un avvenimento cui particolarmente collegarne l'avvio e qualificabile, dunque, come attuato da tempo immemore.

Tali circostanze risultano dalla documentazione prodotta dal convenuto e, in modo esplicito, anche da dichiarazioni attoree, per quanto concerne il periodo successivo al 1990.

I testimoni, peraltro, hanno confermato la preesistenza del tracciato rispetto a tale epoca (di cui pure, come sopra precisato, si trovano spunti nel piano di realizzazione del percorso

ciclabile da parte dell'Ente) e il suo utilizzo pubblico, aperto a tutti, per raggiungere la riva del fiume e per il collegamento fra Bellinzago e Cameri.

E' sì vero che, prima della creazione del percorso ciclopedonale, esso era, in alcuni punti, un sentiero più stretto e dunque non utilizzabile dalle auto, ma non è il passaggio carrabile, oggi limitato ai soli mezzi autorizzati, che l'attore contesta.

E', inoltre, sì verosimile, come detto, che - trattandosi di sentiero sterrato, con un fondo non sistemato, in un'epoca in cui non era ancora avvenuto il cambiamento sociale e culturale volto alla piena valorizzazione delle aree di parco che, in seguito, ha determinato appunto la creazione degli enti di gestione e di protezione degli stessi e ha portato all'uso diffuso del territorio per scopi turistici e ricreativi, mediante spostamenti capillari - esso fosse meno intensamente utilizzato: il teste Torriani ha riferito che il sentiero era usato da cacciatori e pescatori, Franchini e Picchianti hanno riferito dell'utilizzo da parte dei guardiaparco (non in quanto autorizzati, ma evidentemente solo perché a conoscenza dell'esistenza del percorso) e in generale da persone in bici e in motorini, per spostarsi da Cameri a Bellinzago. Non è, però, l'intensità del flusso di utilizzatori che rileva, quanto il fatto che il sentiero, anche prima di ogni intervento di sistemazione e promozione del percorso ciclopedonale, fosse aperto all'utilizzo dalla collettività per il passaggio, pur trovandosi all'interno di fondi privati, e fosse in effetti utilizzato da sempre per tale scopo da soggetti individuabili unicamente per l'appartenenza alla comunità territoriale.

Di fatto, è emerso che l'attività positivamente posta in essere dall'Ente Parco non ha interessato direttamente i fondi attorei, ma è consistita in azioni promozionali del percorso ciclabile nel suo complesso, nonché in opere di potenziamento tramite sistemazione nella rimanente parte del percorso, azioni e opere che l'attore in sé non può impedire. Ciò ha avuto come effetto un incremento nel passaggio - con conseguente verosimile e comprensibile aumento dei disagi subiti dall'attore - che tuttavia non determina un nuovo utilizzo del sentiero rispetto a quelle che da sempre si è attuato.

Né rileva che non sia stato propriamente e specificamente dimostrato l'utilizzo del passaggio in bicicletta, piuttosto che a piedi, nell'epoca in cui il sentiero non aveva ancora trovato sistemazione per la fruizione ciclabile. Una volta provato che sul sentiero il transito con bici o motorini, oltre che a piedi, era possibile, i due utilizzi, contrapposti al passaggio delle auto, cui il sentiero neppure era idoneo, devono ritenersi sostanzialmente sovrapponibili ed equivalenti.

Da tutto quanto sopra osservato discende la prova dell'esistenza di servitù pubblica, sui terreni attorei, per il passaggio senza mezzi a motore, come sempre accaduto sul tracciato in questione e nella sostanza invariato nel tratto di proprietà dell'attore.

La prima domanda attorea, conclusivamente, va rigettata, con conseguente assorbimento delle domande risarcitorie.

La regolamentazione delle spese di lite segue la soccombenza.

Le spese si liquidano, secondo le tabelle allegate al DM n. 55/2014, come novellate dal DM n. 147/2022 (cfr. art. 6), in base allo scaglione da € 26.000,01 a € 52.000,00 (cause di valore

indeterminato di bassa complessità in base al numero e alla natura delle questioni trattate in fatto e in diritto) in € 1701 per la fase di studio, € 1204 per la fase introduttiva, € 1806 per la fase istruttoria ed € 1.500 per la fase conclusionale, così complessivamente in € 6.211 per compensi, oltre spese generali forfettarie al 15 %, cpa e iva come per legge.

### **PQM**

il Tribunale di Novara, in composizione monocratica, ogni ulteriore domanda, eccezione o deduzione disattesa o assorbita, definitivamente decidendo nel proc. n. 1272/2019:

- 1) rigetta le domande attoree;
- 2) condanna Carlo Gavinelli a rifondere al convenuto Ente di Gestione delle Aree Protette del Ticino e del Lago Maggiore le spese del presente giudizio, liquidate in € 6.211 per compensi, oltre spese generali forfettarie al 15 %, cpa e iva come per legge.

Novara, 26 febbraio 2024

Il Giudice

dott. Annalisa Boido